



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Partenza Roma 29/11/2010  
Prot. 151/V/0024571/14.01.05.02



Al Backoffice  
SEDE

Ai sensi e per gli effetti della circolare n. 49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all'interessato richiedente.

*Sig.ra Barbara Pettine – b.pettine@fiom.cgil.it*

**Oggetto: Riposi giornalieri per allattamento e pausa pranzo**

In relazione al quesito formulato dalla S.V. relativo ai riposi di cui all'articolo 39 D.Lgs. n. 151/2001 ed alla possibilità di fruire della pausa pranzo, si osserva quanto segue.

La durata dei riposi in questione è fissata, per espressa previsione legislativa, in relazione alla durata della giornata lavorativa. In sostanza, le ore di riposo sono due, anche cumulabili, nel caso di giornata lavorativa pari o superiore alle sei ore. Si avrà, invece, diritto ad una sola ora di riposo in tutti i casi in cui la giornata lavorativa è di durata inferiore alle sei ore.

Nel citato art. 39 viene, inoltre, precisato che le ore di riposo giornaliero **“sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”**. Prendendo spunto dal dettato normativo, si ritiene, quindi, che le ore complessive della giornata di lavoro (nella quale vanno comprese anche le ore di riposo giornaliero) diano diritto alla relativa pausa pranzo – se prevista – indipendentemente dal fatto che essa cada all'interno o alla fine della giornata di lavoro.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

SV